

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 432}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CECCUZZI, CENNI, DE PASQUALE, FLUVI,
GATTI, REALACCI, RIGONI**

Disposizioni per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e norme in favore delle Contrade storiche di Siena

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel giugno del 1960, veniva presentata in Parlamento la prima proposta di legge per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena, considerata, per la sua tradizione, città meritevole di particolare attenzione: «Lo splendore artistico e la tradizione culturale che vanta Siena — riporta testualmente il documento, che vide tra i firmatari Amintore Fanfani — sorse nel momento della sua potenza economica-politica, ma oggi la bellezza dei suoi monumenti e degli storici edifici non può più essere solamente conservata, facendo affidamento soltanto nelle limitate possibilità della comunità locale». Il 3 gennaio del 1963 dal testo unificato presentato da parlamentari dei gruppi della democrazia

cristiana, del PCI e del PSI viene approvata la legge speciale per Siena, uno strumento normativo che verrà rifinanziato nel corso degli anni. Se ne illustrano di seguito i diversi passaggi.

Con la legge 9 marzo 1976, n. 75, recante proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, è stata autorizzata la spesa complessiva di 4 miliardi di lire, da ripartire in 10 esercizi, decorrenti dall'esercizio finanziario 1975 (articolo 9).

Con la legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), fu previsto un aumento dell'autorizzazione di spesa di 2,5 miliardi di lire da ripartire in ragione di 600 milioni di lire per l'anno 1985 e un miliardo di lire per gli anni 1986 e 1987.

Con la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è stata prevista un'autorizzazione di spesa di 10 miliardi di lire da ripartire in ragione di 3 miliardi per gli anni 1988 e 1989 e di 4 miliardi per l'anno 1990.

Con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante correttivi di finanza pubblica, venne autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire per il finanziamento del programma nell'anno 1994.

Con la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), e con la legge 28 dicembre 1995, n. 556 (legge finanziaria 1996), è stata autorizzata, per gli anni 1995 e 1996, la spesa di 2 miliardi di lire.

Con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è stata prevista una autorizzazione di spesa pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1997.

Con la legge 15 dicembre 1998, n. 444, le competenze previste dalla legge speciale per Siena sono state trasferite dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero per i beni culturali e ambientali ed è stata prevista un'autorizzazione di spesa di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

Con la legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, fu autorizzata, per il rifinanziamento di interventi per la città di Siena, una spesa di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003.

Grazie ai finanziamenti della legge speciale la città di Siena ha così potuto e saputo programmare una pluralità di interventi che hanno consentito di restaurare o risanare monumenti pubblici (articolo 2 della citata legge n. 75 del 1976); monumenti privati e immobili delle contrade (articolo 3 della medesima legge); porzioni dei quartieri cittadini (articolo 4 della medesima legge n. 75 del 1976).

Tra gli immobili che nel tempo sono stati oggetto di interventi di varia entità si ricordano: la fortezza Medicea, la fonte di via Pantaneto, l'antiporto di Camollia, il duomo, il museo civico (palazzo comu-

nale), la cappella di piazza del Campo, palazzo Piccolomini sede dell'archivio di Stato (ex direzione provinciale del tesoro e dell'intendenza di finanza), palazzo del Magnifico, palazzo Bellanti, palazzo Bindi Sergardi, palazzo Cinotti, palazzo Marri Martini, palazzo Bardi, palazzo Petroni, palazzo Borghesi, palazzo Bovalini, palazzo De Vecchi, Accademia dei Rozzi, palazzo Venturi, palazzo Torre Maconi, palazzo Saracini, istituto Pendola, palazzo Bianchi, palazzo Nastasi, palazzo Piccolomini Clementini, palazzo Chigi Zondadari, complesso museale del Santa Maria della Scala, San Cristoforo, istituto Campani, chiesa del Laterino, palazzo Patrizi, fonte dei Pispini, chiesa di Provenzano, chiesa di Santa Lucia, cripta di San Sebastiano, opera metropolitana, palazzo Biagio Cartao, palazzo Spannocchi, palazzo Bandini, lavatoio di Pispini, teatro dei Rozzi, oratorio di Santa Caterina, Loggia della Mercanzia, Fortino storico delle donne senesi, restauro degli affreschi del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti, oltre agli immobili di tutte le diciassette Contrade.

Il finanziamento delle opere ha consentito di attivare un volume finanziario di interventi ben maggiore rispetto a quello stanziato dallo Stato.

La legge speciale per Siena ha consentito, senza dubbio, nuove possibilità per il risanamento e la salvaguardia del centro storico, impegnando i vari soggetti istituzionali e sociali a collaborare su un problema non solo di vitale importanza per la città stessa, ma indubbiamente di rilievo nazionale e internazionale, per il carattere esemplare che ha avuto il successo degli interventi realizzati, mirati ad evitare il degrado e la devitalizzazione, o la modificazione brutale che colpisce i centri storici di alcune città italiane.

Va, infatti, sottolineato che anche grazie a questi interventi il centro storico di Siena è stato incluso dall'UNESCO, nell'anno 1995, tra i siti che formano il « patrimonio dell'umanità ».

La legge ha rappresentato, inoltre, una delle prime testimonianze sulla capacità del Parlamento e dello Stato di supportare

le politiche locali sullo sviluppo sostenibile dei centri storici.

Siena è stata, infatti, la prima città italiana a istituire nel suo nucleo abitativo originario, negli anni sessanta e in pieno *boom* economico, una zona a traffico limitato; va, inoltre, sottolineata la rigidità dei piani regolatori approvati negli ultimi cinquanta anni, che hanno tutelato in maniera inflessibile l'architettura e il paesaggio urbano. Tutti questi accorgimenti non sarebbero stati possibili allora senza l'aiuto di risorse pubbliche aggiuntive che hanno permesso il perseguimento di interventi e decisioni mirati alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e architettonico, la cui tutela non poteva essere sostenuta soltanto dall'amministrazione comunale o dai privati residenti.

Se si escludono, quindi, i primi anni novanta dello scorso secolo, caratterizzati, peraltro, da un'operazione delicata e difficile di risanamento del debito pubblico, la legge speciale è stata finanziata ininterrottamente dal 1963 al 2003. Contributi che sono stati attivati anche nella seconda metà degli anni novanta, quando l'introduzione dell'euro comportava una maggiore attenzione per lo stato generale della finanza pubblica.

Una legge, quindi, di valenza e significato storici, la cui importanza è evidentemente sfuggita ai Governi che hanno operato nella XIV legislatura, i quali, pur caratterizzandosi per l'aumento della spesa pubblica, non hanno dimostrato sufficiente attenzione nei confronti non solo di una città e di una comunità locale, ma di un sito storico, monumentale e artistico di rilevanza mondiale.

Nel corso della XV legislatura le politiche di risanamento e di contrazione della spesa pubblica operate dal Governo Prodi II hanno consentito allo stesso Governo e al Parlamento di finanziare soltanto la legge speciale per Venezia, in ragione soprattutto dell'estrema urgenza degli interventi di salvaguardia ambientale come il MOSE. Lo scioglimento anticipato delle Camere ha poi impedito che nel prosieguo della legislatura Governo e Parlamento operassero il rifinanziamento di altre leggi

speciali, ivi compresa quella di Siena, per la quale peraltro alla Camera dei deputati è stato approvato un ordine del giorno (n. 9/3194/120) che ha impegnato il Governo a « proseguire e dare continuità alla salvaguardia ed alla tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena ».

Questa premessa è necessaria per sottolineare come, nel corso degli anni, siano in parte mutate le motivazioni, ma non la necessità di una legge speciale per la città di Siena.

Il centro storico rappresenta, per le peculiari caratteristiche, la sua identità culturale e l'immagine caratterizzante, uno degli esemplari di maggiore importanza sia dal punto di vista storico-artistico sia da quello storico-urbanistico. Una ricchezza che attrae ogni anno enormi flussi di turismo scolastico (Siena è una delle città italiane preferite da questo tipo di turismo), italiano e internazionale. La tipologia di visitatori, che nella maggior parte dei casi restano in città per uno o due giorni, sta mettendo in seria crisi la sostenibilità ricettiva del capoluogo e la capacità di gestione degli arrivi e delle partenze continue di tali flussi turistici. Il rifinanziamento della legge speciale potrebbe evitare la decisione, già applicata da altre amministrazioni comunali in Italia, di istituire un pedaggio di ingresso al centro storico: una scelta che altrimenti potrebbe rivelarsi necessaria, in un vicino futuro, per continuare a tutelare il patrimonio cittadino.

Non va poi dimenticata la presenza a Siena di due degli atenei più prestigiosi d'Italia, un'università statale e un'università per stranieri che richiamano migliaia di giovani da tutto il mondo. La maggior parte delle strutture didattiche, per esigenze logistiche, è situata all'interno del centro storico, una scelta sostenuta anche dagli enti locali per rendere vivo il tessuto cittadino traendo beneficio dalla presenza della comunità studentesca.

Queste politiche necessitano però di finanziamenti per contribuire a mantenere funzionali tali strutture e realizzare interventi mirati per permettere al centro cit-

tadino di ospitare in maniera ottimale gli studenti che hanno scelto Siena per intraprendere la loro carriera universitaria.

Le risorse che possono provenire dalla legge speciale rappresentano, inoltre, un elemento importante a sostegno dell'attività delle Contrade. I finanziamenti ottenuti in questi anni, come abbiamo ricordato, hanno permesso di restaurare edifici e strutture appartenenti alle diciassette Contrade: si tratta nella maggior parte dei casi di beni di notevole valore artistico, la cui conservazione non può ricadere soltanto sulle singole comunità che si basano essenzialmente su attività di volontariato e sull'autotassazione. La millenaria attività delle Contrade rappresenta un valore aggiunto per la cittadinanza senese, capace di mantenere quelle tradizioni, quella cultura civica e quella coesione sociale che sono stati un elemento fondante per la conservazione, la tutela e il recupero continuo del patrimonio architettonico locale. Un patrimonio, quindi, che ha bisogno di ulteriori finanziamenti per essere correttamente conservato e tramandato alle generazioni future.

Queste considerazioni sono state utili per ribadire come esistano ancora oggi i presupposti per rifinanziare la legge speciale. Siena in questi anni ha valorizzato il proprio patrimonio, aprendo al pubblico numerosi spazi e locali di straordinaria valenza artistica. Anche se l'intero centro storico può essere considerato un complesso museale vero e proprio, va sottolineato come la città di Siena vanti il primato in Italia del rapporto musei-residenti, avendo ben trentasette centri espositivi, di cui si riporta di seguito la lista: Museo Civico e Torre del Mangia, Museo d'arte per bambini, Istituzione Santa Maria della Scala, Museo archeologico nazionale, Palazzo delle Papesse-Centro d'arte contemporanea, Museo dell'Opera metropolitana, Cripta del Duomo, Duomo e Libreria Piccolomini, Pinacoteca Nazionale, Oratorio di San Bernardino e Museo diocesano di arte sacra, Archivio di Stato, Museo delle tavolette di Biccherna, Santuario e casa di Santa Caterina, Museo della Società esecutori di pie disposizioni,

Museo Bologna-Buonsignori, Museo nazionale dell'Antartide, Orto botanico, Museo di storia naturale, Museo Aurelio Castelli, Osservatorio sismico, meteorologico, astronomico, Museo della Nobile Contrada dell'Aquila, Museo della Nobile Contrada del Bruco, Museo della Contrada della Chiocciola, Museo della Contrada Priora della Civetta, Museo della Contrada del Drago, Museo della Contrada Imperiale della Giraffa, Museo della Contrada Sovrana dell'Istrice, Museo della Contrada del Lio-corno, Museo della Contrada della Lupa, Museo della Nobile Contrada del Nicchio, Museo della Nobile Contrada dell'Oca, Museo della Contrada Capitana dell'Onda, Museo della Contrada della Pantera, Museo della Contrada della Selva, Museo della Contrada della Tartufa, Museo della Contrada della Torre, Museo della Contrada di Valdimonte.

Una primato che viene mantenuto anche a livello provinciale (primo posto in Toscana con sei strutture ogni 20.000 abitanti).

Nasce da tutto questo l'esigenza di rifinanziare la legge che ha regolato la conservazione dei monumenti presenti nella città, indirizzando, in una concertazione continua tra comune, soprintendenza e provveditorato alle opere pubbliche, l'attività di recupero e restauro per la valorizzazione che è stato opportuno e possibile effettuare.

La motivazione di una legge speciale nasce dalla convinzione che questa città non può costituire patrimonio esclusivo di chi vi abita, ma costituisce un patrimonio di valore internazionale, il cui mantenimento risulterebbe difficile con le sole risorse della città. Ed è in tale senso comprensibile l'intervento dello Stato.

Dunque, la presente proposta di legge intende finanziare, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, finalizzati alla realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del carattere storico, monumentale, artistico e paesistico della città di Siena nonché per il risanamento civico e per il restauro urbanistico delle Contrade stori-

che e degli edifici, di proprietà privata, compresi nel centro storico.

La presente proposta di legge consente inoltre di integrare, semplificandola, la normativa introdotta dal comma 185 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che prevede benefici fiscali a favore di associazioni storiche che operino o partecipino allo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse storico. Nei criteri che regolano l'accesso a tali benefici fiscali rientrano le Contrade storiche e le Società di contrada di Siena. Con questa proposta di legge l'onere di tale beneficio, che è a carico dello Stato, viene sottratto dal finanziamento per gli interventi previsti dalla stessa agli articoli 1 e 2. In tal modo si intende sollevare le Contrade e le Società di contrada di Siena dall'onere burocratico della presentazione della domanda, per ciascun anno, e ammetterle automaticamente ai benefici fiscali di cui sopra per gli anni in cui rimarrà in vigore questa normativa. Nel contempo, il fondo di 5 milioni di euro previsto dal comma 185 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 consentirà di coprire l'ammissione ai be-

nefici fiscali di un maggior numero di soggetti tra coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Inoltre, con l'articolo 2, viene accordato un titolo di preferenza ai programmi di intervento, da realizzare ai sensi della legge n. 75 del 1976, presentati dalle Contrade storiche.

Tale titolo di preferenza deriva dal fatto che le Contrade storiche di Siena svolgono la loro attività conformemente ai rispettivi statuti e sotto la vigilanza del comune di Siena; che le stesse partecipano alle manifestazioni relative allo svolgimento dei Palii già dall'anno 1239, secondo gli usi e le tradizioni che caratterizzano la comunità senese, e realizzano finalità di mutua assistenza, solidarietà, elevazione morale e culturale. Esse, nella loro unicità secolare, hanno un indissolubile legame con il territorio del comune di Siena. Il numero delle Contrade, la loro appartenenza al territorio comunale interno alle mura cittadine, come stabilito dal bando governativo del 1729, le rendono uniche nel contesto nazionale attraverso i secoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Prosecuzione degli interventi
per la città di Siena).*

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena, nonché per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. La somma complessiva delle risorse da destinare agli interventi di cui ai citati articoli 1, 2, 3 e 4 della legge n. 75 del 1976 è ripartita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge n. 75 del 1976 è disposta con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976; nei successivi tre mesi la regione stessa, sentita la soprintendenza competente, adotta le proprie determinazioni e le comunica al comune.

ART. 2.

*(Titolo di preferenza per i progetti presentati
dalle Contrade storiche di Siena).*

1. Gli interventi attuati ai sensi della legge 9 marzo 1976, n. 75, sono finalizzati in via prioritaria alla realizzazione dei programmi presentati dalle Contrade storiche di Siena, con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della medesima legge n. 75 del 1976.

ART. 3.

(Disposizioni concernenti le agevolazioni fiscali previste dal comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota delle risorse stanziata dall'articolo 1 della presente legge da destinare all'integrale copertura delle minori entrate derivanti, negli anni 2008, 2009 e 2010, dall'applicazione alle Contrade storiche di Siena e alle Società di contrada di Siena delle disposizioni in materia di esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle società, recate dal comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, le disposizioni del comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano alle Contrade storiche di Siena e alle Società di contrada di Siena senza necessità di presentare domanda per l'inserimento nell'elenco dei soggetti beneficiari previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35



16PDL0030610